




# Cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19

*Art. 22 comma 1 decreto-legge 17 marzo 2020 n.18  
Circ. n. 48 del 28/03/2020*

# Il decreto Salva Italia: emergenza COVID-19

Il **DECRETO SALVA ITALIA** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020 ha introdotto nuove disposizioni per la **Cassa Integrazione in deroga** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19



La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta "zona rossa" (decreto legge 2 marzo 2020 n,9, circ. 38/2020).

# La Cig in deroga per emergenza epidemiologica da COVID –19

Le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIG in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro

**MAX**  
**9 settimane**

## Non possono chiedere la CIG in deroga

1. I datori di lavoro che hanno accesso agli strumenti ordinari con causale **COVID-19**
  - *CIGO*
  - *Assegno ordinario FIS*
  - *Assegno ordinario Fondi di Solidarietà*
2. I Datori di lavoro domestico

# Aziende che possono chiedere la Cig in deroga COVID - 19

## Possono chiedere la CIG in deroga

1. Tutti i datori di lavoro del settore privato che non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale **COVID-19**
  - Sono compresi datori di lavoro dei seguenti settori
    - **Settore agricolo**
    - **Pesca**
    - **Terzo settore**
2. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

*Possono chiedere la CIG in deroga anche le aziende che hanno diritto solo alla CIGS (es. aziende del commercio e agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti)*


# Quali sono i lavoratori interessati

- Possono usufruire della CIG in deroga tutti i lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle dipendenze della azienda richiedente **alla data del 23 febbraio 2020**
- Sono compresi anche i **lavoratori intermittenti\*** nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti
- **NON È RICHIESTA ALCUNA ANZIANITÀ** di effettivo lavoro



*\* art. 13 -18 decreto legislativo 81/2015,  
circ. INPS n. 41/2006*

# Quali sono i lavoratori interessati



Possibile il ricorso alla CIG in deroga anche per i **lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo**, se l'azienda non può chiedere la tutela ordinaria per avere fatto ricorso al numero massimo annuo di giornate fruibili



# Caratteristiche della misura

- Oltre all'indennità economica, sono riconosciute ai beneficiari del trattamento la **contribuzione figurativa** e gli **oneri accessori** (ANF) ove spettanti
- **Lavoratori del settore agricolo:** per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- L'eventuale presenza di **ferie pregresse** non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di CIG in deroga
- Trattandosi di un evento non evitabile (EONE), le aziende **non devono versare il contributo aggiuntivo**
- In caso di proroghe dei trattamenti di CIG in deroga **non si applica la riduzione** in percentuale della relativa misura

Messaggio  
INPS  
3777/2019

# Il flusso di processo

AZIENDE

Stipulano  
accordo  
sindacale

Presentano  
domanda in  
Regione o  
prov. Aut.

REGIONE

Istruisce le  
domanda  
ed emana  
decreti  
concessori

Invia le  
domande  
decretate ad  
INPS tramite  
SIP

INPS

Preleva le  
domande e  
monitora  
la spesa

Emette  
autorizzazione  
e la notifica  
alle aziende

Ricevono  
autorizzazione  
e inviano  
modello  
SR41

Eroga la  
prestazione



# La presentazione della domanda

## AZIENDE

Stipulano  
accordo  
sindacale

Presentano  
domanda in  
Regione o  
prov. Aut.

- I datori di lavoro con dimensioni aziendali **fino a 5 dipendenti** sono esonerati dall'accordo
- Gli altri datori di lavoro devono raggiungere un accordo con le OO.SS. anche per via telematica
- È sufficiente la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto (art. 19 comma 2 del decreto)



- Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle province autonome interessate
- Fanno eccezione le aziende **PLURILOCALIZZATE**

# Potestà concessoria delle Regioni

REGIONE

Istruisce le  
domanda  
ed emana  
decreti  
concessori

Invia le  
domande  
decretate ad  
INPS tramite  
SIP

- Le Regioni effettuano **l'istruttoria** secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande
- Provvedono alla verifica della **sussistenza dei requisiti di legge**
- Il trattamento puo essere concesso solo a **pagamento diretto da parte dell'INPS**



- Le Regioni inviano all'INPS, entro 48 ore dall'adozione, il **decreto di concessione e la lista dei beneficiari** (modello SR100).
- La trasmissione avviene tramite il **Sistema Informativo dei Percettori** mediante utilizzo del **Flusso B**
- Deve essere indicato il numero di decreto convenzionale **33193**

# INPS: verifica dei limiti di spesa

INPS

Preleva le  
domande e  
monitora  
la spesa

- L'INPS verifica il **rispetto dei limiti di spesa** fornendo i risultati dell'attività al Ministero del Lavoro e alle Regioni e province autonome.
  - Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, non si potranno più emettere provvedimenti concessori

- Le schede di monitoraggio riporteranno le stime **dell'impegnato di CIG in deroga**
- Se un'autorizzazione è conclusa, la stima verrà sostituita dalla **spesa effettiva**

Ore autorizzate  
per costo medio  
**2020 = € 8,10**

***Il trattamento di CIG in deroga è riconosciuto per un periodo massimo di nove settimane e fino ad un importo massimo di € 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire tra Regioni e Province autonome interessate***

# Autorizzazione ed erogazione

## AZIENDE

Ricevono autorizzazione e Inviano il modello SR41

Il modello SR41 contiene i dati per la liquidazione della prestazione ai singoli beneficiari e deve essere inviato **ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEL PERIODO DI PAGA**

In caso contrario il pagamento resta a carico del datore di lavoro

In corso alla scadenza del termine di durata della concessione

In corso alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento se successivo

Il provvedimento di autorizzazione al pagamento deve essere notificato al datore di lavoro via PEC

Emette autorizzazione al pagamento e la notifica alle aziende

Eroga la prestazione

# Risorse finanziarie

- **Il trattamento di CIG in deroga**, comprensivo di contribuzione figurativa e relativi oneri accessori, è riconosciuto fino ad un importo massimo pari a **3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020**.
- Tali risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 24 marzo 2020, è stato assegnato e ripartito **l'importo di 1.293,2 milioni di euro**, come prima quota parte delle risorse per l'anno 2020.



# Ripartizione risorse



**Prima ripartizione delle risorse tra Regioni e Province autonome**  
decreto del 24 marzo 2020

Regione	Lavoratori dipendenti non coperti da trattamenti ordinari di integrazione salariale (fonte: INPS)	Quota (%)	Risorse
Abruzzo	54.801	2,10%	27.157.200,00
Basilicata	31.661	1,21%	15.647.720,00
Calabria	78.558	3,02%	39.054.640,00
Campania	204.718	7,86%	101.645.520,00
Emilia Romagna	223.383	8,58%	110.956.560,00
Friuli Venezia Giulia	50.164	1,93%	24.958.760,00
Lazio	290.944	11,17%	144.450.440,00
Liguria	64.635	2,48%	32.071.360,00
Lombardia	399.417	15,34%	198.376.880,00
Marche	66.558	2,56%	33.105.920,00
Molise	12.473	0,48%	6.207.360,00
Piemonte	166.042	6,38%	82.506.160,00
Prov.aut. Bolzano	28.097	1,08%	13.966.560,00
Prov.auton, Trento	17.086	0,66%	8.535.120,00
Puglia	214.692	8,24%	106.559.680,00
Sardegna	66.136	2,54%	32.847.280,00
Sicilia	217.604	8,36%	108.111.520,00
Toscana	217.604	8,36%	84.704.600,00
Umbria	170.451	6,55%	84.704.600,00
Valle d'Aosta	40.439	1,55%	20.044.600,00
Veneto	6.419	0,25%	3.233.000,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.603.832</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.293.200.000,00</b>

# Aziende plurilocalizzate



- La CIG in deroga per le aziende con più unità produttive **site in cinque o più Regioni o Province autonome** viene concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Le aziende con più unità produttive **site in meno di cinque Regioni o Province autonome** presentano domanda di CIG in deroga presso le Regioni dove hanno sede le singole unità produttive